

APPALTI - EDILIZIA - REQUISITI - DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE SERVIZI - ARCHITETTURA E INGEGNERIA - BIM - CAM - CONOSCENZA PROTOCOLLI - DISTINZIONI

In caso di contratti quadro aventi ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria inerenti alla “*redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e relativa attività legata al Building Information Modeling (B.I.M.) per lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo degli immobili statali*”, l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, può prevedere che nel gruppo di lavoro dei professionisti a cui affidare l’esecuzione dell’accordo debba esserci un esperto non solo dei criteri ambientali minimi, ma anche del contenuto dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale. Ciò anche in ragione della circostanza che il D.M. CAM edilizia 23 giugno 2022 n. 256 ribadisce la distinzione tra criteri ambientali minimi e protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici relativi a rating system di livello nazionale o internazionale e tale differenza.

Tar Lazio, Roma, sez. V Ter, sentenza 6422/2024

Publicato il 03/04/2024

N. 06422/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00570/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2024, proposto da [] studio tecnico associato, in persona del legale rappresentante *p.t.*, in relazione alla procedura CIG [] e CIG [],

rappresentato e difeso dall'avvocato [], con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;

contro

[], in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento dell'[], Direzione servizi al patrimonio prot. numero 31159 del 28.12.2023 comunicato in pari data via pec, con cui è stata disposta l'esclusione del raggruppamento ricorrente dalla procedura di gara aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici relativi a lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sugli immobili statali e/o in uso alle amministrazioni dello Stato e sugli immobili di proprietà dell'Agenzia del demanio relativamente al lotto Ambito centro lotto 2 (CIG []) e al lotto Ambito sud lotto 2 (CIG []);
- di tutti i verbali e gli atti della procedura di gara in cui l'amministrazione e la commissione di gara hanno proceduto alla erronea interpretazione ed applicazione della *lex* di gara sino a giungere alla esclusione dell'RTP ricorrente, con specifico riferimento ai verbali di gara n. 8 del 6 dicembre 2023 e n. 7 e n. 9 del 10 gennaio 2024;
- laddove necessario, per l'impugnazione del disciplinare di gara relativo alla procedura di gara aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici relativi a lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sugli immobili statali e/o in uso alle amministrazioni dello Stato e sugli immobili di proprietà dell'[], con specifico

riferimento all'art. 9.3, nella parte in cui prevede, al punto 6.3, il Professionista responsabile per l'applicazione dei CAM;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente ai precedenti, quand'anche sconosciuto al ricorrente, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione della procedura e dei due lotti Ambito centro lotto 2 e Ambito sud lotto 2;

e per la declaratoria

della inefficacia e/o invalidità del contratto eventualmente sottoscritto nelle more della definizione del giudizio, con subentro dell'RTP ricorrente nella esecuzione del servizio *ex art.* 122 c.p.a., ovvero, in caso di impossibilità, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno subito dall'RTP ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'[];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

1. Con ricorso notificato il 16.1.2024 (dep. il 17.1), il costituendo raggruppamento All ingegneria, premesso di aver partecipato alla procedura di gara per la stipulazione di accordi quadro con più operatori (art. 54 del d.lgs. n. 50/2016) per **l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici indetta dall'[]** relativamente ai lotti n. 2 dell'ambito centro (CIG []) e n. 2 dell'ambito sud (CIG []), **ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l'amministrazione aggiudicatrice ne ha disposto l'esclusione per assenza, in capo al professionista indicato quale esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, della certificazione prescritta al paragrafo 9.3 lettera c) del disciplinare.**

1.1. In particolare, la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

- (i) *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D. Legs. n. 50/2016 relativo ai CAM – Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale (ora trasposto nell’art. 57, comma 2, del D. Legs. n. 36/2023). Violazione e falsa applicazione dell’art. 9.3 del Disciplinare, nonché della determina a contrarre presupposta, in relazione al DM 23giugno 2022 e relativo allegato, recante i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento di lavori per interventi edilizi e per l’affidamento di progettazione e lavori per interventi edilizi, in relazione al Regolamento UE 2020/852 ed, infine, in relazione agli art. 25 e 97 della Costituzione, all’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Diritto ad una Buona Amministrazione) ed al principio generale di favor della partecipazione dei concorrenti. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 82, 83, comma 8, 86 e 87 del codice dei contratti e del principio generale di tipicità e tassatività dei motivi di esclusione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e irragionevolezza. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione. Sviamento”;*
- (ii) *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 9.3 del Disciplinare, nonché della determina a contrarre presupposta in relazione al DM 23giugno 2022 e relativo allegato, recante i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento di lavori per interventi edilizi e per l’affidamento di progettazione e lavori per interventi edilizi, anche in relazione agli artt. 25 e 97 della Costituzione ed all’art. 34 del D. Legs. n. 50/2016 (ora trasposto nell’art. 57, comma 2, del D. Legs. n. 36/2023). Violazione e falsa applicazione delle regole della concorrenza di cui al TFUE dell’unione europea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e irragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà ed irragionevolezza. Sviamento”;*
- (iii) *“Violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/24/UE (considerando n. 74, 83, 90; articoli 18, 42, 58, 60) anche in relazione agli artt.101-106 del TFUE. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 82, 83, 86 e 87 del D. Legs. n. 50/2016 anche in relazione all’art.1, comma 2, della legge n. 241/1990 e smi (divieto di aggravio del procedimento), all’art.97 della Costituzione (principio di buon andamento) e dal principio di logicità, chiarezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 8, del codice dei contratti in ordine alla*

tassatività delle cause di esclusione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione. Sviamento”;

(iv) *“Questione ex art. 267 TFUE con riferimento alla interpretazione dei principi in materia di comunitari in materia di requisiti di cui alla direttiva 2014/24/UE (considerando n. 74, 83, 90; articoli 18, 42, 58, 60) in relazione agli artt. 101-106 del TFUE ed alla conformità al diritto comunitario anzidetto della normativa di cui all’art. 34 del codice dei contratti così come interpretato ed applicato dalla stazione appaltante”.*

2. L’Agenzia del demanio si è costituita in resistenza, eccependo la inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione rispetto alla data di pubblicazione del bando e per la mancata tempestiva impugnazione del verbale di gara n. 8 del 6 dicembre 2023 nonché prospettando l’infondatezza nel merito dei motivi dedotti dalla parte ricorrente.

3. Con ordinanza del 31.1.2024 è stata rigettata la domanda di misure cautelari.

L’appello proposto dalla parte ricorrente è stato respinto (Cons. Stato, sez. V, ord. 23.2.2024, n. 637).

All’udienza pubblica del 26.3.2024, in vista della quale le parti hanno presentato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. *In limine litis*, occorre precisare che la parte resistente ha sollevato due eccezioni di irricevibilità; la prima concerne l’impugnazione nella sua interezza e va dunque valutata in via assolutamente prioritaria; la seconda riguarda soltanto le censure con cui la parte contesta la legittimità del disciplinare di gara e dunque assume priorità logica soltanto rispetto al loro esame nel merito.

4.1. Orbene, ad avviso dell’Agenzia del demanio, il *dies a quo* a fini dell’impugnazione sarebbe cominciato a decorrere dalla data del verbale di gara n. 8 del 6.12.2023, che reca la motivata esclusione del raggruppamento ricorrente dalla procedura.

4.2. Questa prima eccezione deve essere disattesa, in quanto, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, il verbale non dà atto della presenza di un rappresentante della parte ricorrente alla seduta e la conoscenza del verbale, in difetto di altre prove, può essere fissata

al 19.12.2023, data in cui l'odierno ricorrente, per il tramite del suo difensore, ne ha contestato la legittimità in via stragiudiziale (vd. pagina 9 del ricorso). Il gravame è stato tuttavia notificato il 17.1.2024, quando dunque non era ancora decorso il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2, c.p.a.

5. Tanto chiarito, il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato per le ragioni che seguono.

6. Il costituendo raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla procedura di gara in quanto la stazione appaltante ha ritenuto che il professionista indicato quale responsabile per l'applicazione dei criteri ambientali minimi ("CAM") e del protocollo di sostenibilità (punto n. 6 della tabella di cui al paragrafo 9.3 lettera c del disciplinare) non possedesse il requisito di idoneità professionale ivi indicato, ossia *"Professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024; tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale, a titolo indicativo e non esaustivo: GBC, LEED®, WELL®, CasaClima Nature, BREEAM, ITACA, HQE"*.

6.1. Nello specifico, la stazione appaltante ha ritenuto insufficiente la certificazione prodotta dall'operatore economico quale "Esperto in criteri ambientali minimi in edilizia (CAM) (rif.to SCH137 CEPAS vigente)": l'attestazione, invero, pur essendo stata rilasciata da un organismo in conformità alla norma tecnica internazionale prevista dal disciplinare, non coprirebbe gli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, come specificamente richiesto dalla *lex specialis*.

7. Con il primo motivo la parte ricorrente sostiene, in sintesi, che la predetta previsione del disciplinare di gara andrebbe interpretata nel senso che sarebbe sufficiente la prova di essere

esperti CAM, in coerenza con l'art. 34 del d.lgs. 50/2016 e del d.m. CAM vigente (d.m. 23 giugno 2022).

7.1. La doglianza non coglie nel segno.

7.2. L'art. 34 del d.lgs. 50/2016, rubricato “*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*”, rientra tra gli strumenti del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” e contiene un duplice riferimento ai CAM: come specifiche tecniche e clausole contrattuali da inserire nella documentazione progettuale e di gara; come strumenti di valutazione in sede di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da applicare agli affidamenti di qualunque importo (vd. anche art. 71 del codice, laddove dispone che i bandi devono esplicitare i criteri minimi ambientali di cui all'art. 34).

7.3. Tuttavia, i criteri di valutazione dell'offerta, cui si riferisce l'art. 34, richiamato dall'art. 71 del (“vecchio”) codice, non devono essere confusi con i requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecniche e professionali, che servono ad ammettere alla procedura soltanto quegli operatori ritenuti sufficientemente qualificati per l'attuazione del programma negoziale, a prescindere dalle condizioni che offriranno. Tali requisiti possono essere previsti dalla stazione appaltante anche in aggiunta rispetto a quelli divisati dalla legge, purché rispettino i limiti di logicità e ragionevolezza, cioè siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto da affidare (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 14.4.2008, n. 1600; più di recente, Cons. Stato, sez. V, 12.1.2023, n. 431 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ed è proprio a tale ambito che deve essere ricondotta la clausola di cui al punto n. 6 della tabella contenuta al paragrafo 9.3 lettera c) del disciplinare. Detto paragrafo, significativamente rubricato “*Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a D.Lgs n. 50/2016)*”, risponde a una specifica esigenza della stazione appaltante: siccome i contratti quadro da affidare concernono i servizi di architettura e ingegneria inerenti alla “*redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e relativa attività legata al Building Information Modeling (B.I.M.) per lavori di*

manutenzione straordinaria e risanamento conservativo degli immobili statali” (par. 2 del disciplinare), l’amministrazione nella sua discrezionalità ha ritenuto che nel gruppo di lavoro dei professionisti a cui affidare l’esecuzione dell’accordo dovesse esserci un esperto non solo dei criteri ambientali minimi, ma anche del contenuto dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (*rating system*) esistenti a livello nazionale o internazionale. Tanto perché l’interesse dell’amministrazione è quello di assicurare che l’edificio per come mantenuto o ristrutturato sulla base del progetto possa soddisfare specifici *standard* energetico-ambientali e quindi ottenere una certificazione secondo uno dei predetti protocolli; e tale risultato può essere conseguito soltanto (o comunque con maggiori probabilità) se qualcuno dei professionisti incaricati dei servizi di architettura e ingegneria abbia un’acclarata conoscenza del contenuto di tali protocolli.

7.4. D’altronde, la possibilità di fare riferimento alla verifica di questa ulteriore conoscenza è prevista dallo stesso d.m. 23 giugno 2022 n. 256 (“d.m. CAM edilizia”), là dove stabilisce (par. 1.3.4) che “[q]ualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (*rating systems*) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal singolo criterio. In tali casi quindi, il progettista può allegare, alla Relazione CAM, la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità allo specifico criterio” (segue poi un’elencazione esemplificativa di tali protocolli).

Proprio tale previsione palesa la differenza tra certificazione relativa ai protocolli in materia energetico-ambientale e conoscenza dei CAM e dimostra l’infondatezza della tesi della parte ricorrente, secondo cui l’attestazione CAM sarebbe l’unica ad avere rilevanza normativa e assorbirebbe, sempre e comunque, ogni conoscenza tecnica in materia (sulla specifica e autonoma rilevanza di tali protocolli, vd. anche Cons. Stato, sez. V, 6.10.2021, n. 6647; 8.4.2021, n. 2844).

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso.

8. Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo con cui la parte ricorrente sostiene che, in ogni caso, l'attestazione prodotta in sede di gara sarebbe conforme rispetto a quella richiesta dal disciplinare; invero, la certificazione è stata rilasciata ai sensi del d.m. 11 ottobre 2017 e poi aggiornata dallo stesso professionista alla luce del d.m. 23 giugno 2022 e tali norme, secondo la prospettazione della parte ricorrente, presupporrebbero (implicitamente ma necessariamente) la conoscenza dei protocolli richiesti dalla stazione appaltante.

8.1. In primo luogo, è stato già chiarito che lo stesso d.m. CAM edilizia ribadisce la distinzione tra criteri ambientali minimi e protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici relativi a *rating system* di livello nazionale o internazionale e tale differenza è replicata dal disciplinare di gara.

8.2. In secondo luogo, la stazione appaltante ha valutato in modo approfondito la documentazione trasmessa dall'operatore economico e ha evidenziato che il certificato CAM presentato dal raggruppamento ricorrente non contiene alcuna specifica attestazione in ordine alla conoscenza di uno dei protocolli.

Invero, neppure dallo schema del corso e dell'esame per ottenere il certificato (all. 16 di parte ricorrente) si desume che è stata riservata una diffusa attenzione alla conoscenza dei protocolli e che tale conoscenza sia stato oggetto di una specifica verifica. E anche a ritenere verosimile che l'argomento sia stato trattato all'interno di qualche modulo e che l'ente formatore abbia fornito del materiale didattico dedicato al tema, ciò tuttavia non offre alcuna rassicurazione circa il fatto che il professionista possa essere considerato un esperto anche in tale ambito, ossia che abbia acquisito un'adeguata e specifica conoscenza dei protocolli e che tale conoscenza sia stata effettivamente verificata. Tanto è vero che il certificato trasmesso in sede di gara non si riferisce ad alcun protocollo in ambito energetico-ambientale correlato ai *rating system* diffusi in tale ambito, ma soltanto al d.m. CAM edilizia (che però, come sopra precisato, distingue i criteri ambientali minimi dai *rating*

system in ambito energetico-ambientale e relativi protocolli); ciò che depone in favore della valutazione espressa dalla stazione appaltante circa l'insussistenza di una prova in ordine al possesso del requisito richiesto.

8.3. Né vale il richiamo, più volte contenuto nelle difese della parte ricorrente, al principio del *favor participationis*, che dovrebbe guidare l'interpretazione del disciplinare.

Non vi è, infatti, per le ragioni sin qui esposte, alcuna ambiguità interpretativa da dissipare. La disposizione del disciplinare è preclara nel richiedere una specifica attestazione in ordine alla conoscenza dei protocolli in materia energetico-ambientale, e dunque di una preparazione diversa e ulteriore rispetto a quella in materia di criteri ambientali minimi. L'attività ermeneutica orientata dal principio *de quo* non può dunque estendersi sino al punto da comportare una negazione del chiaro dato letterale, a pena di violare, oltre che le regole in materia di interpretazione, i principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall'art. 97 della Costituzione, e quelli di parità di trattamento e trasparenza, imposti anche dalla normativa unionale.

9. Con il terzo motivo la parte ricorrente prospetta, invece, la violazione delle norme della concorrenza dell'Unione europea e nazionali nell'ipotesi in cui la *lex specialis* dovesse essere interpretata nel senso di richiedere l'attestazione della specifica conoscenza dei protocolli.

9.1. Il motivo è irricevibile.

Occorre anzitutto precisare che il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016) non ha posto un divieto per la stazione appaltante di indicare nel bando le condizioni minime di partecipazione e i mezzi di prova, al fine di consentire la verifica, in via formale e sostanziale, delle capacità realizzative dell'impresa, nonché le competenze tecnico-professionali e le risorse umane, organiche all'impresa medesima, bensì ha regolamentato questo potere (Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020 n. 22, § 7.).

Come sopra precisato, la clausola del bando innanzi riportata, in ragione del suo tenore testuale, in quanto riferita ai requisiti minimi di idoneità professionale, risulta valida perché richiede la produzione di un'attestazione al fine di comprovare quel livello di professionalità

ritenuto necessario al fine di conseguire il risultato atteso dal committente (ottenere servizi di architettura e ingegneria anche in grado di consentire il rilascio di una certificazione energetico-ambientale spendibile a livello nazionale o internazionale in relazione agli edifici statali da mantenere o ristrutturare).

Conseguentemente, non si tratta di clausola nulla in violazione dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

Al contempo, proprio perché rivolta all'individuazione della platea dei potenziali partecipanti, escludendo chi non fosse in grado di comprovare il possesso del requisito professionale richiesto, la clausola in questione si pone come "immediatamente escludente" ai fini del configurarsi dell'interesse a ricorrere e dell'individuazione del *dies a quo* a cui ancorare il termine di proposizione del ricorso (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4; 7 aprile 2011, n. 4; 29 gennaio 2003 n. 1).

Di talché, il ricorso è in *parte qua* irricevibile per tardività, poiché il disciplinare è stato pubblicato il 15.12.2022, mentre l'impugnazione è stata notificata soltanto il 16.1.2024.

9.2. Ad ogni modo, la censura è infondata.

La parte ricorrente ha reiteratamente insistito sulla natura privata degli organismi che rilasciano le attestazioni e sul fatto che le certificazioni concernerebbero "protocolli privati registrati da parte di multinazionali straniere" (vd. memoria di replica del 15.3.2024, che però paradossalmente contrasta con altre allegazioni della stessa parte, contenute nella medesima memoria e negli altri scritti difensivi, dove si dà atto che "LEED è un protocollo registrato statunitense, BREEAM e WELL sono due protocolli registrati del Regno Unito, DGNB è un protocollo registrato [t]edesco; HQE è un protocollo registrato [f]rancese, CasaClima Nature e Protocollo Itaca sono sistemi italiani"). Da ciò, ad avviso del raggruppamento, deriverebbe una violazione dei principi in materia di concorrenza e di *favor participationis*.

In realtà, una tale violazione non sussiste per la semplice ma dirimente ragione che il disciplinare non impone di produrre una determinata certificazione, bensì consente la

produzione di una qualsiasi attestazione (purché rilasciata da un organismo accreditato) che consenta di provare l'acquisita e verificata conoscenza – questa sì richiesta – di uno dei sistemi di *rating system* in materia energetico-ambientale diffusi a livello nazionale o internazionale. In altri termini, sarebbe stato anche possibile comprovare il possesso del requisito con l'attestazione CAM, qualora dalla relazione ad essa allegata fosse emersa l'acquisita e verificata conoscenza del contenuto di uno dei protocolli esemplificativamente elencati dal disciplinare (nonché dal d.m. CAM edilizia). Tuttavia, come sopra osservato (par. 8.2), nel caso di specie l'attestazione CAM prodotta dal professionista del raggruppamento ricorrente (rilasciata comunque da un ente privato) non fornisce tale prova. D'altronde, la parte si è limitata a citare dei riferimenti normativi, senza neppure indicare in che senso, ossia per quali specifiche ragioni, vi sia un *vulnus* per la concorrenza. Basti solo pensare che l'art. 87 del d.lgs. 50/2016, in materia di certificazioni di qualità, pure citato dalla parte ricorrente a sostegno dei propri assunti, semplicemente prevede l'obbligo per la stazione appaltante di ammettere i “*certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri*” nonché “*altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità*”. Analogamente, l'art. 82 del d.lgs. 50/2016 in materia di “*mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche*”.

Il punto è che, invece, nel caso di specie la parte prospetta in modo apodittico che vi sarebbe una violazione della concorrenza per il solo fatto che si attribuisca rilevanza ai protocolli di organismi privati, ciò che contraddice l'essenza stessa della concorrenza (che invero postula una *fair competition* tra una pluralità di operatori presenti sul mercato, a prescindere dalla loro natura soggettiva).

E in realtà la stazione appaltante non si è limitata a rilevare l'assenza della certificazione della conoscenza di uno dei protocolli indicati dal disciplinare, ma ha anche scrutinato, proprio nell'ottica dei principi di concorrenza e *favor participationis*, la documentazione trasmessa dalla parte ricorrente per comprovare il possesso del requisito; documentazione che è stata ritenuta insufficiente non perché diversa dai certificati relativi ai protocolli menzionati

dalla *lex specialis*, bensì perché inidonea a fornire la prova dell'acquisita e verificata conoscenza del contenuto di uno dei protocolli diffusi a livello nazionale o internazionale.

10. Quanto precede rende infine ragione sia del difetto di pertinenza sia della manifesta infondatezza della questione pregiudiziale *ex art. 267 T.F.U.E.* prospettata dalla parte ricorrente con il quarto motivo di ricorso (“Nella denegata e non creduta ipotesi per cui si debba ritenere applicabile alla procedura di cui è causa l’art. 34 del codice dei contratti così come interpretato dal disciplinare, nel senso della ammissibilità della richiesta ai concorrenti - al posto della qualifica di esperto CAM –della certificazione di esperto di protocolli privati soggetti a registrazione, si procede di seguito a sollevare la questione di non conformità dello stesso articolo rispetto al diritto comunitario, con specifico riferimento alla direttiva 2014/24/UE in relazione agli artt. 101-106 del TFUE”).

11. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato.

I profili di novità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Annalisa Tricarico, Referendario

Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierluigi Tonnara

IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia

IL SEGRETARIO